



Società di  
Committenza  
Regionale

# **LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI – «LA PROGETTAZIONE»**

## **D. Lgs 36/23**

### **APPALTO INTEGRATO: PRESUPPOSTI, APPLICAZIONE ED EFFETTI**

### **2 LUGLIO 2024**

Direzione Opere Pubbliche  
Direttore Arch. Sergio Manto

Funzione Ufficio Legale  
Avv. Claudia Bonifanti; Avv. Alessia Quilico

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.  
Società di Committenza Regione Piemonte



## Definizione Appalto integrato

L'appalto integrato disciplina i casi in cui un appalto di lavori concerne **l'affidamento congiunto di PROGETTAZIONE ESECUTIVA e di ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Le caratteristiche fondamentali dell'appalto integrato sono la natura di **CONTRATTO MISTO** atteso che le due predette attività (progettazione esecutiva ed esecuzione) sono affidate ad un unico soggetto, quale unico centro di interessi.

## Origine dell'Appalto integrato

E' stato inizialmente introdotto – **in modo restrittivo** - con la **Legge n. 109/1994** (Legge quadro in materia di lavori pubblici – cd. Legge Merloni) all'art. **19, comma 1, lett. a) e b)**, che così prevedeva:  
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:  
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.

**b) la progettazione esecutiva** di cui all'articolo 16, comma 5, e **l'esecuzione dei lavori pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

- 1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;**
- 2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera**
- 3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;**
- 4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.**  
(lettera così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)

**1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo** di cui all'articolo 16, comma 4.

Con il successivo **D.lgs. n. 163/2006** (cd. Codice de Lise sui Contratti Pubblici) vi è stata poi una grande apertura verso l'istituto dell'appalto integrato.

Il predetto decreto prevedeva anche la possibilità di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla **base del progetto preliminare** (art. 53, comma 2 lett. c – **cd. appalto integrato «complesso»**) che si distingueva dall'**appalto integrato «semplice»**, il quale si fondava, diversamente, sul **progetto definitivo** (art. 53, comma 2 lett. b). Quindi il concorrente partecipava alla procedura di affidamento **con il progetto definitivo e successivamente, ad appalto aggiudicato, si redigeva la progettazione esecutiva.**

Questa **tipologia** si rivelò **problematica** perché il «progetto preliminare» (così definito) non aveva un livello di definizione tale da mettere un punto a quella che sarebbe stata la «progettazione esecutiva» ma si lasciava un ampio margine al progettista nel modificare il progetto che era stato posto a base di gara.

## Appalto integrato: evoluzione del quadro normativo

- 1) **Art. 53 D.lgs. 163/2006:** *A.I. su definitivo - cd classico - o su preliminare - cd complesso - previa motivazione in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche (fino al 18.4.2016);*
- 2) **Art. 59 D.lgs. 50/2016:** *divieto di ricorrere ad A.I. per appalti, salvo settori speciali (dal 19.4.2016);*
- 3) **Il decreto «correttivo» (DI. 56/2017):** *A.I. su definitivo nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, previa motivazione (dal 21.05.2017);*
- 4) **DL 32/2019 (cd «Sblocca cantieri»):** *sospeso divieto di A.I. fino al **30 giugno 2023** (dal 18.06.2019) per «rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche».*
- 5) **La disciplina «SPECIALE» per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria:** *A.I. su definitivo «alleggerito» **fino al 2023**, tranne rinnovo o sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti (dal 18.06. 2019);*
- 6) **La disciplina «DEROGATORIA» per opere PNRR/PNC - art. 48 Dl. 77/2021 (dal 1.6.2021);**
- 7) **Gli accordi quadro «INVITALIA» - art. 10 Dl. 77/2021 (dal 1.6.2021);**
- 8) **Il Nuovo Codice - art. 44 D.lgs. 36/2023 – dal 1° luglio 2023**



## Le due tipologie di appalto integrato nella normativa ante D.lgs. n. 36/20123

- a) Appalto integrato «**codicistico**» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026;
  
- b) Appalto integrato «**derogante**» previsto dall'art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021

## a) Appalto integrato «codicistico» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026

- c) Appalto **integrato generale** che trova applicazione per ogni intervento/lavoro pubblico;
- d) Appalto **integrato specialistico** che trova applicazione solo per interventi in cui gli elementi specialistici ed innovativi siano preminenti.

## a) Appalto integrato «codicistico» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026

### 1) Appalto integrato **generale**

**Art. 59.** (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

**1. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori** ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo.

**(il quarto periodo del comma 1 di cui sopra è stato sospeso fino al 30 giugno 2023** dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

## a) Appalto integrato «codicistico» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026

### 2) Appalto integrato **specialistico**

**1-bis.** Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori **sulla base del progetto definitivo** dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.**

**1-ter.** Il ricorso agli affidamenti di cui al comma **1- bis** deve essere **motivato** nella determina a contrarre.

## a) Appalto integrato «codicistico» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026

Tale **determina** chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei **presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.**

I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1.

## **b) Appalto integrato «derogante» previsto dall'art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021**

**L'art. 48, comma 5, del Decreto-legge n. 77/2021** (legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) si occupa di apportare alcune innovazioni all'istituto dell'appalto integrato.

Le innovazioni consistono **in deroghe (e non modifiche) al D.lgs. n. 50/2016**. Tali deroghe sono finalizzate a perseguire gli obiettivi individuati dalla normativa (al comma 1 dello stesso art. 48) e quindi alla **realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall'Unione europea**.

## b) Appalto integrato «derogante» previsto dall'art. 48, comma 5, della legge n. 108/2021

### Art. 48. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea**, si applicano le disposizioni del presente titolo. In particolare, l'**appalto integrato "derogante"** sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**. A tali fonti di finanziamento si aggiungono anche tutti gli **interventi cofinanziati dall'Unione Europea mediante fondi strutturali**

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

**Art. 14. (Conferenze di servizi)** legge n. 241/1990 (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

3. ... Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

L'affidamento dell'**appalto integrato "derogante"** comporta un'interessante opzione per l'amministrazione procedente. Potrà scegliere se chiedere in sede di gara la presentazione da parte dell'operatore economico del **progetto definitivo** ovvero, in alternativa, la stazione appaltante potrà richiedere la **presentazione di varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara**

In tutti e due i casi **i rischi della progettazione sono in capo all'operatore economico**. Nel primo caso i rischi riguarderanno solo il progetto definitivo ed esecutivo. Nel secondo caso invece il perimetro dei rischi in capo all'operatore economico si amplia contemplando anche quelli sulle varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

In questi ultimi due casi sarebbe opportuno, se non necessario, prevedere alcune clausole nel contratto di appalto che chiariscano:

- 1. Il rischio di progettazione è in capo all'operatore economico;**
- 2. Il finanziamento della progettazione è in capo all'operatore economico;**

Da questo discenderebbe che in caso di variazioni apportate da enti sovracomunali alla progettazione presentata in sede di gara l'onere e il finanziamento delle sue varianti ricade in capo all'operatore economico.

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

Migliorie al progetto e varianti progettuali migliorative « ... in sede di gara d'appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti** perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione,

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

### Migliorie al progetto e varianti progettuali migliorative

*... mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti contenuti nel bando di gara entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito ...".*

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

In ambedue i casi (contratto comprensivo del progetto definitivo ovvero progetto definitivo offerto in sede di gara) **il corrispettivo di appalto dovrà comprendere le seguenti voci:**

- 1) importo per la progettazione definitiva;
- 2) importo per la progettazione esecutiva;
- 3) importo per la realizzazione dei lavori.

## Modalità di applicazione dell'appalto integrato «derogante»

Il successivo comma (**art. 48, comma 8 legge 108/2021**) prevede che le stazioni appaltanti, anche nel caso di appalti integrati, possano prevedere **punteggi premiali**, negli atti di gara, **che incentivino l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture** (Building Information Modeling- BIM).

## b) Appalto integrato «codicistico» previsto dall'art. 59, comma 1 e comma 1bis D.lgs. n. 50/2026

### Sospensione del divieto di Appalto integrato generale

**Art. 59.** (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

Il divieto di affidamento di un contratto pubblico a mezzo di appalto integrato (**art. 59, comma 1 quarto periodo, D.lgs. n. 50/2016**) è stato **sospeso fino al 31 dicembre 2020** dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 55/2019 (decreto “sblocca cantieri”). La successiva legge “semplificazione” (fonte art. 8, comma 7, della legge n. 120/2020) ha prorogato la sospensione del divieto fino al **31.12.2021**, mentre la nuova legge semplificazione (art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021) ha differito il termine ultimo della sospensione **fino al 30.06.2023**, **rendendo quindi perfettamente applicabile l'affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016.**

## Appalto integrato generale (obbligo di motivazione rafforzata)

Nel caso invece del successivo **comma 1 bis** dell'art. 59, tale norma non dipende dalla precedente sospensione ma trova una autonoma applicazione nei casi in cui **l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori**. In questo caso il ricorso agli affidamenti, a mezzo appalto integrato, deve essere **motivato nella determina a contrarre**, in quanto previsto esplicitamente dal successivo **comma 1 ter dello stesso art. 59**.

Da questo discenderebbe che nel caso delle **procedure di cui al comma 1 dell'art. 59 le stesse non hanno necessità di essere motivate in maniera rafforzata** in quanto ampiamente liberalizzate dalla sospensione del termine operata dalla legge semplificazione (legge n. 108/2021).

## L'appalto integrato nel nuovo Codice (art. 44 D.lgs. 36/2023)

Negli appalti di lavori, con la **decisione di contrarre**, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato\***.

La stazione appaltante o l'ente concedente **MOTIVA** la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto\*\*. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

\*Art. 41 prevede in materia di lavori pubblici due livelli di progettazione (PFTE ed esecutivo). Venuto meno il progetto definitivo. \*\*NB. Venuta meno, rispetto allo schema di Codice approvato da CdS, la soglia «minima» di importo per l'utilizzo dell'A.I. (peraltro, nuovo testo non coordinato con relazione illustrativa predisposta da CdS). Compatibile con le previsioni della legge delega 78/2022, che **richiedeva l'individuazione delle ipotesi in cui ammesso ricorso ad A.I.? Sarebbe stato necessario nuovo passaggio in CdS?**

## L'appalto integrato nel nuovo Codice (art. 44 D.lgs. 36/2023)

- In caso di appalto integrato, gli operatori economici devono:
  1. possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
  2. oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta,
  3. o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- L'offerta è valutata con il criterio dell'**OEPV**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (vale anche per il **sottosoglia** – vedi art. 50, comma 4)
- L'offerta indica **distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (?)** – art. 53 Dlgs 163/06: l'offerta ha ad oggetto progetto definitivo e prezzo. **Cosa cambia?** Vedi anche modifiche art. 48 DI 77/2021
- L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo

## A chi si applica il nuovo Codice:

- Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
- Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il **1° luglio 2023**. (art. 229)
- Conseguentemente, **Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023**. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi **esclusivamente ai procedimenti in corso**. (art. 226)

## A chi si applica il Codice 50/2016

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte**;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i **procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
- d) per le procedure di **accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato**, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

## Disciplina transitoria su livelli di progettazioni (art. 225, comma 9)

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui all'articolo 23 – relativo ai livelli della progettazione per gli appalti, concessioni di lavori nonché servizi - del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

A tal fine, **per procedimenti in corso** si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.

Nel caso in cui **l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia**, la stazione appaltante **PUÒ PROCEDERE** all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto **di fattibilità tecnica ed economica** oppure sulla base di un **progetto definitivo** redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

## GLI INTERVENTI PNRR/PNC/FONDI UE (art. 225, comma 8)

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **PNRR e dal PNC**, nonché dai programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'Unione europea (ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse)**

si applicano, **anche dopo il 1° luglio 2023,**

- le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 77 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
- nonché le **specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare** la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

## DEROGHE OPERE PNRR e PNC – art. 48, co 5, Decreto n. 77/2021 (dal 1.6.2021)

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse **previste dal PNRR e dal PNC – investimenti complementari - e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,**

**in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori **anche** sulla base del **progetto di fattibilità tecnica ed economica** (appalto integrato complesso).**

## DEROGHE OPERE PNRR e PNC – art. 48, co 5, D.L. n. 77/2021 conv. L. n. 108/2021

Le novità introdotte dall'articolo 14 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (dal 25.02.23):

- esteso ambito di operatività delle deroghe PNRR/PNC alle **infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse**;
- Eliminata la previsione secondo cui «L'affidamento avviene mediante **acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta** ovvero, in alternativa, mediante **offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo**»\*.

\* NB Art. 44 D.lgs. 36/2023: «L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori».

## Appalto Integrato e Accordi Quadro INVITALIA

Al fine di assicurare il supporto tecnico alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi del **PNRR e del PNC**, **l'articolo 10 del decreto- legge n. 77/2021 consente alle amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo, *inter alia*, di INVITALIA.**

**INVITALIA** – in qualità di centrale di committenza - ha pubblicato negli ultimi mesi diverse procedure per la conclusione di **accordi quadro multilaterali**.

## Appalto Integrato e Accordi Quadro INVITALIA

- a) l'affidamento di detti accordi quadro avviene **IN ASSENZA DI UN PROGETTO A BASE D'ASTA**, esclusivamente sulla base delle **categorie e classifiche SOA** individuate nel disciplinare di gara (**primaria e secondaria**).
- b) Il Soggetto Attuatore Esterno può richiedere agli operatori che risulteranno Aggiudicatari, a seconda del fabbisogno:
- lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato **sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021; oppure
  - lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato **sulla base del progetto definitivo**, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti.

## Appalto Integrato nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

L'art. **1, comma 2, lett ee) della Legge delega n. 78/2022** reca il seguente criterio direttivo: «individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta».

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

L'art. 44 D.lgs. n. 36/2023

Il **comma 1** prevede che negli appalti di lavori «*con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato [ovvero verificato e validato dal RUP]. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria*»: QUINDI senza alcuna soglia minima e con estensione alle opere di manutenzione straordinaria, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. In sostanza si prevede di **liberalizzare ulteriormente lo strumento dell'appalto integrato**, stabilendo come uniche eccezioni gli appalti avente ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 21 dell'allegato I.7 D.lgs. n. 36/2023

A base di gara viene posto un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, al quale l'art. 21 dell'allegato I.7 dedica una disciplina specifica stabilendo che il PFTE dovrà *«essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati»*.

2) «Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati: a) piano di sicurezza e di coordinamento; b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; c) schema di contratto; d) capitolato speciale d'appalto; e) piano particellare di esproprio ove necessario; f) capitolato informativo, se previsto».

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 22 dell'allegato I.7 d.gs. n. 36/2023

Ai sensi dell'art. 22, comma 7 *«Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.** Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale»*

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 44 d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti)

Il **comma 2** dispone che la Stazione appaltante o l'Ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1:

- con riferimento alle esigenze tecniche;
- tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Nella determinazione a contrarre, la Stazione appaltante è dunque tenuta ad esplicitare che sussistono le condizioni legittimanti, ovvero che l'affidamento in corso di svolgimento non rientra nelle categorie per le quali è escluso l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi (all. I.1, art. 2, lett. d).

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 44 d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti)

Il **comma 3** stabilisce che in caso di appalto integrato:

- gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione;
- la qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

Il comma 3 pone un principio di particolare «specializzazione professionale» nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati, stabilendosi che debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 44 d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti)

Il **comma 4** prevede che l'offerta:

- è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo;
- indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 44 d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti)

Ai sensi del comma 5 l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. n. 36/2023 (Verifica della progettazione).

Tale scelta è finalizzata ad evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

## Appalto Integrato nel nuovo Codice Contratti Pubblici

### L'art. 44 d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti)

Il **comma 6**, per i casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, disciplina le **modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta**.

Viene così introdotta una forma di garanzia in favore dei progettisti, prevedendo la possibilità di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, la quale ne specifica le modalità per la corresponsione nei documenti di gara. In particolare, si stabilisce che la Stazione appaltante indichi, fin dai documenti di gara, le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta.

## Accenno all'art. 41 d.lgs. n. 36/2023 (Livelli e contenuti della progettazione)

Il nuovo Codice appalti contiene un'importante novità circa i livelli di progettazione: si passa da 3 a 2 e scompare il «progetto definitivo».

Nell'art. 41 leggiamo che **i livelli di progettazione sono 2:**

- progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progetto esecutivo.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che l'esecutivo includa tutti gli elementi previsti dal livello omesso.



Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha la finalità di individuare la soluzione migliore in correlazione alle esigenze da soddisfare, che debba garantire un buon rapporto qualità-prezzo e di costi-benefici.

Il progetto esecutivo, il secondo ed ultimo livello di progettazione, è sempre coerente al progetto di fattibilità tecnico-economica. Ha determinate caratteristiche.

**Il dettaglio dei contenuti dei 2 livelli di progettazione è contenuto nell'allegato I.7.**



## **FOCUS GIURISPRUDENZA**

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2024**

#### **Principio di continuità della progettazione**

E' a fondamento della previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023 che prevede che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza.



## **TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, 7 settembre 2023**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (...) ha reintrodotta stabilmente nell'ordinamento la figura dell'appalto integrato, e (..), con il combinato disposto degli artt. 44 e 108, prevede che anche negli appalti integrati è necessaria l'indicazione, nell'offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri della sicurezza.



## **TAR Lazio-Roma, Sez. II bis, 10 novembre 2023**

Il nuovo Codice, in coerenza con le sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria, in più occasioni riconosce la possibilità di sostituire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, i componenti di organismi aggregati che risultino privi di requisiti (si vedano gli artt. 97 d. lgs. n. 36/23, che ammette la possibilità di sostituzione, dopo la scadenza dei termini di partecipazione, di quello dei componenti del raggruppamento che risulti privo dei requisiti di ordine generale o speciale, e 104 commi 5 e 6 d. lgs. n. 36/23 che consente di sostituire, anche in tal caso dopo la scadenza dei termini di partecipazione, l'ausiliario che risulti privo di requisiti).

**Cons. Stat., sez. V, sent. n 5499/2022: appalto integrato, nessuna esclusione automatica del professionista che ha lavorato al progetto definitivo.**

Ai fini dell'affidamento di un appalto integrato la circostanza che nel raggruppamento risultato aggiudicatario sia stato designato, per la redazione del progetto esecutivo, un progettista che ha partecipato alla precedente fase di elaborazione del progetto definitivo posto a base di gara non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla procedura. Infatti, la norma di riferimento (articolo 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016) non configura un'esclusione automatica nel caso in cui il progettista, facente parte del raggruppamento, abbia svolto una pregressa attività progettuale in relazione al medesimo intervento. Piuttosto che una causa automatica di esclusione, la norma richiamata determina un'inversione normativa dell'onere della prova, il cui assolvimento consente di evitare l'esclusione.



Società di  
Committenza  
Regionale

**Grazie per l'attenzione**